

TI_GERICHTE 52.2006.317 vom 12. November 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.317

FR: TI_GERICHTE 52.2006.317 du 12 novembre 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.317 del 12 novembre 2006

Regeste

Revoca di un permesso di dimora

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente ommesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 2.2. Come accennato in narrativa, a seguito del matrimonio celebrato il 21 novembre 2003 con la cittadina elvetica M_____, il ricorrente è stato posto al beneficio di un permesso di dimora per permettergli di vivere insieme alla moglie. Il 9 febbraio 2006, a causa di seri problemi coniugali che hanno pure portato a una condanna penale per vie di fatto, RI 1 ha lasciato l'abitazione di _____ per trasferirsi il 1° aprile 2006 a _____ presso D_____ (doc. P: dichiarazione di domicilio del 22 giugno 2006 dell'Ufficio controllo abitanti di _____). Inoltre, il 22 febbraio 2006, la moglie dell'insorgente si era rivolta alla Pretura _____ per ottenere l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, e il 15 maggio successivo il Pretore ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi _____ relative alle conseguenze accessorie alla separazione. Da quanto precede si può dunque dedurre che la convivenza tra il ricorrente e sua moglie è durata due anni e tre mesi circa, dopo di che la relazione si è interrotta e ciascuno di loro ha organizzato autonomamente la propria vita, il primo a _____ e la seconda a _____. Bisogna pertanto ritenere che dal mese di febbraio 2006 il matrimonio tra RI 1

e M_____ esiste unicamente sulla carta. Di conseguenza, a giusta ragione il dipartimento ha ritenuto che l'interessato invocasse in maniera manifestamente abusiva il proprio connubio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con la consorte. Del resto, dinnanzi al tribunale il ricorrente non nega più che la relazione con sua moglie è ormai naufragata. 3. 3.1. Il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU, cioè il diritto al rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente a un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. Ritene che la decisione impugnata violi le garanzie del menzionato disposto convenzionale, poiché si ripercuoterebbe sulle relazioni con S_____. Ci si potrebbe invero chiedere se, nella fattispecie, siano soddisfatte le condizioni affinché l'art. 8 CEDU sia applicabile, se il legame del ricorrente con la figlia cittadina svizzera sia stretto, intatto ed effettivamente vissuto (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa). Sia come sia, la questione può rimanere aperta, dal momento che il gravame si rivela in ogni caso infondato nel merito. 3.2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se la stessa è prevista dalla legge e costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Se un permesso di soggiorno possa essere rilasciato - o rinnovato - in base all'art. 8 CEDU è una questione che va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco (DTF 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22 consid. 4a). Il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può, già di per sé, vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio, il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.459/2005 del 10 gennaio 2006 consid. 4.1 e numerosi rinvii). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.459/2005 citata e riferimenti). 3.3. In concreto, quando RI 1 ha lasciato l'abitazione coniugale, sua figlia aveva poco meno di 2 anni. Ella è stata affidata alle cure della madre, la quale esercita sulla medesima l'autorità parentale (v. decreto supercautelare 27 febbraio 2006 del Segretario assessore _____). Dal canto suo, il ricorrente è tenuto a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 900.– mensili, obbligo che finora egli è riuscito tutto sommato a rispettare (doc. L: copia ricevute di versamento). Inoltre l'insorgente beneficia nei confronti di S_____ di un diritto di visita di almeno una fine settimana ogni quindici giorni, una settimana a Natale e a Pasqua alternativamente, e due settimane durante le vacanze (doc. L: pto 4.3 della convenzione sulle conseguenze accessorie alla separazione, omologata dal Pretore il 15 maggio 2006; ricorso ad 3.1 pag. 5).

Come ha rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata (ad. F. 3, pag. 6), al momento dell'omologazione della menzionata convenzione, quindi dopo tre mesi dalla separazione, non vi era ancora stato alcun contatto tra padre e figlia. Inoltre, dal verbale di udienza del 15 maggio 2006, risulta che la prima occasione per esercitare il diritto di visita sarebbe avvenuta presso l'asilo nido di via _____ a L_____ con la collaborazione di una terza persona. Nelle descritte circostanze, poco importa che le difficoltà nell'instaurare e nel gestire la relazione genitoriale con la figlia sarebbero in una certa misura riconducibili ad un atteggiamento ostruzionistico della madre, come pretende l'interessato. In effetti, il legame del ricorrente con S_____ non può in ogni caso venir considerato come particolarmente intenso nel senso inteso dalla giurisprudenza, in quanto non va oltre al semplice esercizio di un diritto di visita ordinario. Le dichiarazioni (doc. M) di alcuni amici che attestano che il ricorrente si sarebbe sempre comportato correttamente ed amorevolmente con la figlia quando ha avuto l'opportunità di vederla, non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Oltre a ciò, bisogna pure considerare che, durante il suo soggiorno in Svizzera, egli non ha avuto un comportamento irreprensibile. A causa del suo atteggiamento violento, con decreto d'accusa 19 aprile 2006 il Procuratore pubblico lo ha condannato a 10 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno, per vie di fatto nei confronti della moglie: tra il mese di aprile 2004 e il 9 febbraio 2006 egli l'aveva più volte colpita con pugni, calci o con oggetti utilizzati come bastoni. Invano il ricorrente contesta ora alcuni aspetti della condanna. La decisione è cresciuta in giudicato e non può pertanto essere rimessa in discussione. Inoltre, contrariamente a quanto assume l'insorgente, il reato non può essere minimizzato in quanto è stato commesso nei confronti della madre di sua figlia, a più riprese, per di più nell'abitazione coniugale durante la loro convivenza. 3.4. Alla luce di quanto precede, bisogna ritenere che l'attuale relazione con S_____ non è in ogni caso sufficiente per considerare l'interesse privato di RI 1 prevalente su quello pubblico al suo allontanamento. Inoltre il ricorrente risiede regolarmente in Svizzera da poco meno di tre anni, ciò che permette di considerare il suo soggiorno di breve durata, e ha i suoi principali legami sociali e familiari in India, dove soggiornava prima di giungere in Svizzera all'età di 27 anni. Certo, tenuto conto della lontananza, la partenza alla volta del suo paese d'origine gli renderà l'esercizio del diritto di visita alla figlia più problematico, così come l'obbligo di continuare a versarle fr. 900.– a titolo di alimenti. Il suo rientro non è tuttavia atto a creargli ostacoli insormontabili. Da una parte, il pto 4.2 della convenzione prevede che, qualora la madre dovesse direttamente percepire gli assegni familiari ordinari, il contributo alimentare sarà ridotto in modo corrispondente. Per quanto riguarda il suo diritto di visita, egli potrà, con i dovuti adeguamenti, continuare ad esercitarlo nell'ambito di soggiorni turistici. Va osservato che il Tribunale federale ha recentemente considerato esigibile l'esercizio di tale diritto relativo proprio a un cittadino indiano cui non era stato rinnovato il permesso di dimora e doveva rientrare nel paese d'origine (STF 2A.537/2006, del 30 ottobre 2006, consid. 2.3). Inoltre egli potrà eventualmente richiedere l'aiuto di un curatore educativo e di persone o strutture qualificate per regolare al meglio il suo diritto di visita e tenere regolari contatti con la figlia. In tal modo, nonostante la sua lontananza, il suo legame con S_____ sarà preservato. 4. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU, nella misura in cui è applicabile nel caso di specie. Su tutti questi aspetti, nemmeno la sentenza menzionata dal ricorrente, rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Boltif c. Svizzera del 2.8.2001, Ric. n. 54273/00;

Berrehab del 21.6.1988, Serie A vol. 138 pag. 14) e dal Tribunale federale (DTF 120 Ib 1) permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli, in quanto vertono su delle fattispecie diverse dalla presente. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di adozione di provvedimenti cautelari (art. 21 PAmm) al momento della scadenza del permesso di dimora (20 novembre 2006) per poter continuare a soggiornare nel nostro cantone durante la procedura ricorsuale diviene priva di oggetto. Tassa e spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.-, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.